COSTITUZIONE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER LA CULTURA POPOLARE (E.T.I.)

# Art. 4

## COMMA ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 1978, N. 836

COMMA ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 1978, N. 836.

COMMA ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 1978, N. 836.

COMMA ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 1978, N. 836.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro per la Cultura popolare.

Fanno parte del Collegio dei revisori dei conti un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della cultura popolare, un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero delle finanze, un revisore effettivo ed uno supplente designati dalla Corte dei conti, nonche' un revisore effettivo designato dagli Enti e dagli Istituti partecipanti.

COMMA ABROGATO DALLA L. 14 DICEMBRE 1978, N. 836.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un consigliere o ad altra persona idonea anche estranea all'Ente, da designarsi dal Ministro per la cultura popolare.

Per la designazione del revisore effettivo in rappresentanza degli Enti e Istituti partecipanti, questi ultimi saranno convocati dal presidente almeno 15 giorni prima della scadenza del quadriennio, e, per la prima nomina, immediatamente dopo la costituzione dell'Ente.

La designazione del revisore rappresentante degli Enti partecipanti sara' fatta a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1979, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costituzione dell'Ente Teatrale Italiano per la cultura popolare (E.T.I.) |
| Estremi | Legge 19 marzo 1942, n. 365 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-teatrale-italiano-per-la-cultura-popolare-e-t-i/art-4-comma-abrogato-dalla-l-14-dicembre-1978-n-836/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it